

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 28.11.2014

INDICE

TITOLO I - TRASPORTO SCOLASTICO

- art.1 finalità
- art.2 organizzazione e destinatari del servizio, aventi diritto
- art.3 eventuali concessioni ai non aventi diritto
- art.4 modalità di iscrizione
- art.5 tipologia del servizio
- art.6 rinuncia e variazione
- art.7 metodo di determinazione delle contribuzioni
- art.8 modalità del servizio di trasporto scolastico

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

- art.9 automezzo e personale
- art. 10 Risarcimento danni

TITOLO III - ALTRO TRASPORTO

- art.11 trasporto uscite didattiche
- art.12 trasporto servizi estivi
- art.13 trasporto extrascolastico

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E PARTICOLARI

- art.14 norme di rinvio

TITOLO I TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - FINALITA'

1 – Il presente regolamento comunale è finalizzato a disciplinare il servizio di trasporto scolastico del Comune di San Vito al Torre.

2 – Il Comune di San Vito al Torre, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, organizza il servizio di trasporto scolastico (scuola dell'infanzia e scuola dell'obbligo) rivolto ai minori residenti nel territorio comunale nonché, in caso di gestione associata del servizio, nel territorio dei Comuni aderenti alla convenzione . Utenti privilegiati di tale servizio sono coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze della loro abitazione.

2 - Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa, è fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n. 23/97.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO, AVENTI DIRITTO

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto mediante mezzi e personale propri, mediante appalto o mediante convenzione con altri enti pubblici. L'organizzazione del servizio di scuolabus è affidata al Servizio competente sulla base dell'organizzazione interna degli uffici e dei servizi.

2. Scuole materne, elementari e medie:

a - Hanno in primis diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel territorio del Comune iscritti alle scuole materne, elementari e medie che servono il territorio, e che non siano serviti da servizio pubblico di linea.

b - Il percorso del pullmino per tali scuole, le fermate e gli orari sono istituiti annualmente, sulla base delle richieste degli utenti, tenendo conto dell'orario scolastico.

c - L'iscrizione al servizio si effettua ogni anno, ed i cambi di residenza o variazioni vanno tempestivamente comunicati all'Ufficio competente.

Art. 3 - EVENTUALE CONCESSIONE AI NON AVENTI DIRITTO

1 - Ai fini di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, il servizio può ammettere con eccezionale riserva altri utenti, che risiedano in zone immediatamente limitrofe ai confini territoriali del Comune, ma iscritti nei nostri istituti scolastici, purché vi siano posti disponibili sull'automezzo che percorre le zone del territorio prossime, e purché rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza, senza modifica alcuna. In tal caso, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al trasporto al Comune di residenza (esclusa per il minore che risieda in un Comune già convenzionato per il trasporto scolastico).

2 - La richiesta d'iscrizione al servizio si effettua ogni anno, dato che la sua concessione è subordinata all'accoglimento delle richieste degli utenti aventi diritto.

Art. 4- MODALITA' DI ISCRIZIONE

1- Gli uffici preposti debbono predisporre i percorsi del servizio adeguandoli alle nuove richieste.

2- Le famiglie interessate ad usufruire di tale servizio dovranno farne richiesta compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo d'iscrizione, e dovranno presentarlo entro il 30 giugno d'ogni anno, pena l'esclusione dal servizio.

3 - La famiglia s'impegna, sottoscrivendo il medesimo modulo di iscrizione, ad essere presente alla fermata dell'automezzo al momento del suo rientro da scuola, o a comunicare il nominativo dell'eventuale persona maggiorenne delegata.

La sottoscrizione e presentazione del modulo di iscrizione comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

4 - Per le eventuali domande pervenute durante l'anno scolastico (solo nuovi residenti), queste potranno essere accettate, compatibilmente con le esigenze del servizio, purchè non comportino radicali mutamenti ai percorsi ed agli orari.

Art. 5 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

L'ufficio competente, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, predispone annualmente i tragitti degli scuolabus, le fermate e gli orari in raccordo con quelli scolastici.

Art. 6 - RINUNCIA O VARIAZIONE

1 - La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione; in caso contrario, la quota eventualmente posta a carico dell'utenza andrà in ogni modo corrisposta.

2 - La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico, e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

3 - L'Amministrazione si riserva la valutazione di casi particolarissimi, eccezionali e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, al fine di concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

Art. 7- METODO di DETERMINAZIONE delle CONTRIBUTIONI

1.L'applicazione del presente articolo è subordinata all'istituzione e alla determinazione delle tariffe.

2.Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri della L. n. 104/1992 è concesso ai sensi della medesima, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

3. A tutti gli altri utenti è richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente dall'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta municipale, la quale potrà prevedere anche forme di agevolazioni ed esenzioni.

4. Le tariffe potranno essere corrisposte:

a - In unica soluzione con pagamento annuale (inizio dell'anno scolastico, ed entro il 15 ottobre);

b - In soluzione trimestrale (mesi di settembre,ottobre,novembre,dicembre);

(gennaio,febbraio,marzo); (aprile,maggio,giugno), con pagamento entro e non oltre il 15° giorno del secondo mese;

c - In soluzione mensile, con pagamento intero, all'inizio di ogni mese.

(entro e non oltre il 15° giorno).

5. Per i mesi di settembre e giugno, la somma da pagare deve essere considerata ridotta del 50%.

6. Per le tariffe non corrisposte, e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato, con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ai sensi del R.D.14/4/1910 n.639.

7. Eventuali assenze prolungate dell'alunno non comportano riduzioni od esoneri sia parziali che totali.

8. Le eventuali richieste di riduzione o esenzione dal pagamento del servizio sono valutate sulla base di una relazione dell'assistente sociale competente per territorio, ed eventualmente sulla base di informative della Polizia Locale, che accertino in via definitiva la possibilità di autorizzare la riduzione o l'esenzione.

9. Le richieste di riduzione dal pagamento del servizio vengono prese in considerazione solo se si è in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti; qualora non in regola, si procederà al rifiuto della richiesta di iscrizione al servizio stesso.

9. L'autenticità delle dichiarazioni e delle richieste inoltrate, sarà accertata dall'Amministrazione tramite i propri Uffici di competenza.

10. Qualsiasi falsa dichiarazione sarà perseguibile a norma di codice penale.

Art. 8- MODALITA' DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

1 - L'orario dei trasporti e gli itinerari, sono stabiliti dall'Amministrazione secondo le disponibilità del servizio stesso, e comunque compatibilmente con gli orari scolastici, all'inizio di ogni anno scolastico. Con apposita circolare, pubblicata sul sito istituzionale del Comune, e trasmessa all'Istituto Comprensivo, ne verrà data comunicazione.

2 - L'accompagnamento sullo scuolabus, obbligatorio nel caso di trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, è svolto da persone adulte, anche non dipendenti dell'Amministrazione e da questa incaricate, per le quali deve essere stipulata specifica polizza assicurativa. La responsabilità dell'autista e dell'accompagnatore è limitata al trasporto dei bambini, ed alla discesa alla fermata stabilita. All'accompagnatore spetta anche la sorveglianza dei bambini durante il trasporto.

3 - In caso d'uscite scolastiche anticipate del personale docente per assemblee sindacali, scioperi parziali od altra causa, non potrà essere assicurato il normale servizio.

4 - Ove l'entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di un'informazione preventiva di almeno 48 ore da parte dei responsabili scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alle scuole materna ed elementare.

5 - In mancanza dell'informazione preventiva il servizio sarà erogato secondo la priorità di arrivo delle richieste dei responsabili scolastici, e fino alla capienza massima dei mezzi.

6 - Anche in caso d'uscite anticipate, dovute a motivi straordinari ed urgenti (es: formazione di ghiaccio sulle strade o d'improvvisi e abbondanti nevicate in orario scolastico) non potrà essere assicurato il normale servizio.

7 - Si deve inoltre indicare nome e cognome della persona delegata a ricevere l'alunno frequentante la scuola materna, elementare, media alla fermata, in sostituzione dei genitori. Il bambino non potrà essere riconsegnato per nessun motivo a persone diverse dai genitori o da loro delegati, indicati sul modulo di iscrizione al servizio, anche se parenti del bambino.

8 - Nelle zone urbane i ragazzi saranno prelevati e rilasciati in punti di raccolta stabiliti annualmente; la fermata individuale e l'orario dovranno essere categoricamente rispettati.

9 - Nelle zone di campagna, i ragazzi sono prelevati e rilasciati sulla strada comunale o provinciale principale che s'incrocia con la strada privata di residenza, salvo che non raggiungano il capolinea e quindi la necessità dell'inversione del mezzo.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

Art. 9 AUTOMEZZO E PERSONALE

1. Il servizio di scuolabus, oltre che da idoneo mezzo di trasporto in regola con le normative di legge in vigore, è composto dall'autista e da un assistente accompagnatore.

2. Lo scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione. La conduzione è strettamente riservata al personale incaricato dall'Amministrazione.

3. L'autista deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza; non può affidare ad altri la guida; non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al competente ufficio. Non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario. Inoltre, considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori, deve avere un comportamento consoni ai rapporti con gli stessi.

L'autista ha in generale il dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza e diligenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, al fine di garantire la sicurezza dei minori durante il trasporto.

4. L'assistente accompagnatore/trice controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili, e che nessuno resti in piedi; provvede a controllare la salita sul mezzo all'ingresso della scuola, e quindi alla fermata prevista farà scendere gli alunni consegnandoli ai genitori o ai delegati. Per gli alunni delle materne ed elementari, qualora alla fermata non fosse presente alcuna persona, il bambino dovrà essere ricondotto a scuola, e del fatto sarà informata l'amministrazione, i responsabili scolastici, l'ufficio della Polizia Locale, la stazione dei C.C.

5. Il passeggero deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l'autista o l'assistente, né muoversi dal proprio posto; non deve arrecare danni alla vettura, per i quali sarà chiesto il risarcimento ai rispettivi genitori. Un passeggero che tiene un comportamento scorretto, pericoloso o dannoso, è richiamato dall'accompagnatore, che segnala l'accaduto all'Ufficio competente e ai genitori. Dopo tre richiami e segnalazioni scritte ai genitori, potrà essere disposta la sospensione dalla fruizione del servizio, senza rimborso per quanto non usufruito.

6. Qualora tra i passeggeri risulti un alunno disabile con accompagnatore, si provvederà a ridurre di un'unità la presenza degli studenti, in modo che uno dei posti sia occupato da quest'ultimo.

Art. 10 RISARCIMENTO DANNI

I danni provocati all'automezzo volontariamente o per colpa grave saranno addebitati ai genitori od agli esercenti la patria potestà sui responsabili dell'atto.

TITOLO III

ALTRO TRASPORTO

Art. 11 TRASPORTO USCITE DIDATTICHE

1. All'inizio d'ogni anno scolastico e con verifica al II° quadrimestre, sarà presentato da parte degli organi scolastici il calendario delle uscite didattiche.
2. Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dall'Amministrazione saranno gratuite.
3. Per le uscite didattiche effettuate fuori territorio, gli utenti dovranno compartecipare ai costi del servizio, con tariffe e modalità definite anche in accordo con gli altri Comuni, in caso di gestioni associate.

Art. 12 TRASPORTO SERVIZI ESTIVI

Nei mesi di luglio e agosto lo scuolabus potrà essere utilizzato per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dall'Amministrazione o in collaborazione con privati. Le tariffe per tali servizi sono determinate annualmente con specifico atto deliberativo della Giunta.

Art. 13 TRASPORTO EXTRASCOLASTICO

Lo scuolabus può essere reso disponibile, solo per i minori in età scolare e su autorizzazione dell'Amministrazione, in via eccezionale e particolarmente limitata, per trasporto extrascolastico e in ogni caso con la compartecipazione ai costi di servizio da parte degli utenti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E PARTICOLARI

Art. 14 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale in materia.
2. Per quanto previsto per i servizi di cui al Titolo III, si applicano le disposizioni che regolano il normale servizio scuolabus.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso.

MOD. 1

TRASPORTO SCOLASTICO
RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS

Il sottoscritto _____

residente a _____ in via _____

tel. _____ cell. _____ genitore di _____

_____ nato a _____ il _____ e

frequentante la classe _____ della scuola dell'Infanzia – Elementare - Media di

(indicare la scuola frequentata): _____

chiede che il proprio figlio/a sia ammesso/a alla fruizione del servizio di trasporto

mediante scuolabus per l'A.S. _____, con l'impegno a farlo salire e

scendere alla fermata di via _____.

Sotto la mia personale responsabilità ed in caso di mia assenza delego le persone

sotto indicate a ritirare mio figlio/a alla fermata dello scuolabus:

-Sig. _____ in qualità di _____ (tel. _____);

-Sig. _____ in qualità di _____ (tel. _____);

-Sig. _____ in qualità di _____ (tel. _____);

Il sottoscritto è consapevole del fatto che se alla fermata dello scuolabus non ci dovesse essere alcun accompagnatore da me autorizzato, il bambino non sarà riconsegnato, e che in caso di violazione dell'obbligo di custodia e accompagnamento, l'utente potrà essere sospeso dal servizio.

Il sottoscritto dichiara altresì di conoscere ed accettare integralmente il regolamento disciplinante il servizio di trasporto scolastico.

Data _____ Firma leggibile _____

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 (codice della privacy), l'Amministrazione comunica che i dati personali forniti dall'interessato saranno trattati in forma cartacea ed informatizzata dal Comune di San Vito al Torre

ai soli fini di gestione del servizio di trasporto scolastico. Tali dati potranno essere comunicati a terzi solo per fini connessi alla gestione di tale servizio.

MOD. 2

TRASPORTO SCOLASTICO
RINUNCIA AL SERVIZIO SCUOLABUS

Il sottoscritto _____

residente a _____ in via _____

tel. _____ cell. _____ genitore di _____

_____ nato a _____ il _____ e

frequentante la classe _____ della scuola dell'Infanzia – Elementare – Media di

(indicare la scuola frequentata): _____

rinuncia alla fruizione del servizio di trasporto scolastico a far data dal _____ .

Data _____ Firma leggibile _____

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 (codice della privacy), l'Amministrazione comunica che i dati personali forniti dall'interessato saranno trattati in forma cartacea ed informatizzata dal Comune di San Vito al Torre ai soli fini di gestione del servizio di trasporto scolastico. Tali dati potranno essere comunicati a terzi solo per fini connessi alla gestione di tale servizio.